

1 IL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata, sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

3. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

2 LE ESENZIONI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

1. Nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, le parole "immobili utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e utilizzati".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quelli in corso alla data di adozione del presente regolamento.



3 LE ESENZIONI PER GLI ENTI TERRITORIALI

1. Nell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, concernenti le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

a) gli immobili posseduti, a titolo di godimento o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende unità sanitarie locali;

a-bis) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

4 LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intenda per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta o la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale oppure a una distanza non superiore a 20 metri in linea d'aria.



3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliare distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

5 ABITAZIONI USATE DA PARENTI DEI PROPRIETARI

1. Beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale anche le abitazioni secondarie, purché catastalmente identificate, se vengono occupate a titolo gratuito, come propria abitazione principale, da persone legate da vincolo di parentela in linea retta sino al 2° grado.

2. Il nucleo familiare dell'occupante l'abitazione deve avere una posizione anagrafica autonoma rispetto a quella del proprietario dello stesso.

3. L'abitazione, oggetto di tale beneficio fiscale, dev'essere anche dotata d'impianti tecnologici di servizio autonomi.

5 REGOLARITA' DEI VERSAMENTI

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un titolare di un immobile, anche per conto degli altri e sempre che l'imposta pagata sia pari al dovuto.

An. 5 comma 1 Aggiunte

Le beneficiarie quelle abitazioni di cui al comma 1 del presente regolamento sono le abitazioni principali dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.



Art. 7 – Fondo incentivante da destinare al personale dell'Ente impegnato nelle attività di accertamento e controllo dell'evasione.

1. Per incentivare l'attività di controllo, la percentuale del 10% delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di liquidazione e accertamento I.C.I., al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, nonché di eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta, viene destinata all'incentivazione del personale che ha partecipato a tale attività.
2. La Giunta può ulteriormente disciplinare quanto previsto dal primo comma qualora più di un dipendente sia coinvolto nell'attività di controllo in ordine alla concreta percentuale di incentivo da attribuire ai dipendenti nell'elaborazione di un complessivo progetto:

TABELLA DI GUI AL COMMA 1 D.LGS 504 DEL 30/12/92				
VALORE AREE FABBRICABILI				
1	TERRITORIO COMUNALE	AREE EDIFICABILI-RESID.	mq	L. 25.000
2	TERRITORIO COMUNALE	ARTIGIANALI INDUSTRIALI/COMMERCIALI	mq.	L. 50.000

